

STATUTO

UNICREDIT CIRCOLO DI VICENZA

C.F. 01694320241

Vicenza, 11 luglio 2020

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

- 1) E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione: UniCredit Circolo Vicenza con sede in Contrà Lampertico n. 16 – 36100 Vicenza operante nelle provincie di Vicenza, Belluno, Venezia, Padova e Rovigo.
- 2) La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata di Circolo Vicenza.
- 3) Al momento della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà UniCredit Circolo Vicenza ETS e, nella forma abbreviata, Circolo Vicenza ETS.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 2

- 1) Il Circolo è un organismo autonomo ed apartitico senza finalità di lucro che si configura come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica ex art 14, comma 1, lettera d.
- 2) Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore (di seguito anche CTS), approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, il Circolo persegue a favore dei Soci e degli Iscritti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce in particolare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche, ai sensi delle lettere i) e t) dell'articolo 5 del CTS.
- 3) Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci e degli Iscritti, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.

- 4) L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci e agli Iscritti, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza.
- 5) Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed Organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il Circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali.
- 6) Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il Decreto previsto dall'articolo 6 del CTS.

TITOLO III

SOCI

Art. 3

- 1) Sono Soci del Circolo: i dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti sulle piazze di Vicenza, Belluno, Venezia, Padova e Rovigo, secondo le finalità dell'articolo 11, comma 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Soci Effettivi). Le Aziende del Gruppo Unicredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'articolo 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3. Sono altresì Soci Effettivi i dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate. Possono essere Soci, assumendo la qualifica di Soci Aggregati, altri soggetti, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo Unicredit.
- 2) L'ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche, ma nella misura compatibile secondo le dimensioni delle strutture del Circolo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione fissa in apposito Regolamento i criteri di determinazione della capienza e/o recettività delle strutture del Circolo. Le domande di ammissione che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate verranno messe in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni non appena la situazione lo consenta.
- 3) L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto: l'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile,

- 4) La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

Art. 4

I Soci del Circolo si articolano in :

1) Effettivi

- a. Dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all'articolo 3 salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede;
- b. Ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'articolo 3, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui gli ex Dipendenti risiedano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
- c. Il venire meno delle condizioni previste ai punti 1 a) e 1 b) comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo.

2) Aggregati

- a. Gli orfani ed il coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti;
 - b. Qualunque altro soggetto purché di maggiore età;
 - c. I familiari di maggiore età dei soci effettivi, nonché dei Soci di cui ai punti 2 a) e 2 b); 3) Ai Soci Effettivi e Aggregati il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica di Socio Onorario con esonero dall'obbligo di pagamento della quota associativa.
- 3) Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti (a titolo esemplificativo: coniuge e assimilati ex Legge n. 76/2016, convivente more uxorio, figli, genitori e fratelli).
 - 4) I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.
 - 5) Sono Iscritti e possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento di cui all'articolo 3, tenendo conto della capienza e/o ricettività delle strutture del Circolo, gli appartenenti al nucleo familiare, come sopra individuato, dei Soci, fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 5

- 1) Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:
 - a. Una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;
 - b. Una quota associativa annuale a carico dei Soci e degli Iscritti definita a livello di sistema con quote uguali definite dal Consiglio di Amministrazione su tutto il territorio nazionale per le diverse categorie dei soci e degli iscritti;

- c. Dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo;
 - d. Da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionali;
 - d bis. qualunque altro provento realizzato.
-
- 2) L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
 - 3) Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 13, comma 3, del CTS.
 - 4) Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'articolo 15 del CTS.
 - 5) I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione o all'Organo cui si riferiscono.
 - 6) E' fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

Art. 6 Gli Organi del Circolo sono:

- a. Assemblea dei Soci
- b. Consiglio di Amministrazione
- c. Presidente
- d. Segretario
- e. Economo
- f. Comitato Esecutivo
- g. Collegio Sindacale.

A) Assemblea

Art. 7

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese.
- 2) Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta ed ogni socio potrà rappresentare in assemblea al massimo un altro socio.
- 3) L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo

modalità che possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione con Regolamento.

Art. 8

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 9

- 1) L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

- 1) la convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.
- 2) Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

- 1) L'Assemblea elegge di volta in volta il suo Presidente.
- 2) Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 12 L'Assemblea ordinaria:

- 1) Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 2) Approva entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- 4) Delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull'esclusione dei Soci o degli Iscritti.
- 5) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
- 6) Delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo.

Art. 13

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.
- 3) I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non partecipano al voto per l'approvazione del bilancio e per delibere relative alle loro responsabilità.

Art. 14 L'Assemblea straordinaria:

- 1) Delibera in merito allo Statuto.
- 2) Delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo.
- 3) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.
- 4) Delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 15

- 1) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.
- 3) Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno il 10% dei Soci.

B) Consiglio di Amministrazione**Art. 16**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 componenti.
- 2) Almeno 2/3 dei Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti tra i Soci Effettivi con il metodo della "classifica avulsa", secondo quanto previsto dal successivo art. 27.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 17

- 1) Il Consiglio di Amministrazione assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 2) In particolare:
 - a) Elegge a maggioranza semplice le cariche sociali di Presidente, Segretario ed Economo.
 - b) Stabilisce i criteri che devono essere eseguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo.

- c) Predisporre ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo e, in particolare, le disposizioni regolamentari previste dal precedente articolo tre.
- d) Esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 12, n. 2).
- e) Approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura.
- f) Nomina i responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento. Le Sezioni non hanno autonomia finanziaria e per organizzare attività in favore dei soci potranno fare affidamento su quanto messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione sulla base di specifici progetti presentati ed autorizzati nell'anno solare. Le Sezioni per l'utilizzo delle relative disponibilità potranno richiedere disposizioni di pagamento/prelievo che verranno eseguite dall'Esecutivo del Circolo (Economo) a fronte della consegna della relativa documentazione di spesa. Ogni responsabile di Sezione potrà nominare propri collaboratori scelti tra i Soci della Sezione.
- g) Decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo.
- h) Valuta le domande di iscrizione dei Soci e degli Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo.

Art. 18

- 1) Il Consiglio di Amministrazione applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio o dell'Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:
 - a) Tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;
 - b) prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;
 - c) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
 - d) dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (p.e. le sale ricreative).

- 2) Il Consiglio di Amministrazione può prendere nei confronti del Socio o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:
 - a) ammonizione scritta
 - b) sospensione temporanea
 - c) espulsione
 - d) la decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.

Art. 19

- 1) il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Circolo salva diversa indicazione riportata nella comunicazione di cui al seguente punto 4) e di norma una volta al trimestre o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 10 consiglieri.
- 2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente.
- 3) Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.
- 4) La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- 5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario. In assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelto di volta in volta dal Consiglio stesso a maggioranza.

C) Presidente

Art. 20 Il Presidente, la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione o, in caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, fino all'entrata in carica del Presidente successivo, esplica le seguenti funzioni:

- 1) assume la rappresentanza del Circolo;
- 2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- 3) coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso;
- 4) firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
- 5) firma gli impegni finanziari;
- 6) può assumere talune decisioni previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- 7) può convocare a sua discrezione il Presidente e/o Segretario di ogni sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalla stessa;
- 8) può nominare un Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che lo sostituisca in caso di prolungata assenza nel gestire l'ordinaria amministrazione.

Art. 21

il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla entrata in carica di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

D) Segretario

Il Segretario, la cui durata in carica coincide con quella del Presidente, esplica le seguenti funzioni:

- 1) firma su delega del Presidente gli impegni finanziari;
- 2) collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- 3) compila unitamente all'Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- 5) firma la corrispondenza ordinaria;
- 6) compila il Libro Verbale delle sedute del Consiglio;
- 7) sostituisce il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

E) Economo

L'Economo esplica le seguenti funzioni:

- 1) firma su delega del Presidente gli impegni finanziari;
- 2) collabora con il Presidente nella gestione e controllo delle Sezioni;
- 3) compila unitamente al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) coordina le attività commerciali;
- 5) provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi.

F) Comitato esecutivo

Art. 24

- 1) Il Presidente, il Segretario e l'Economo che costituiscono l'Esecutivo del Circolo, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nei cui confronti sono responsabili.
- 2) L'Esecutivo predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Provvede ad assegnare annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell'associazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Circolo.

G) Collegio dei Sindaci

Art. 25

- 1) Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti eletti dai Soci (più 2 supplenti).
- 2) Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs 117/2017 almeno due componenti del Collegio dei Sindaci devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 3) Il Presidente è nominato fra i componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ricorrendo le condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs 117/2017; in caso di dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano dei 3 componenti il Collegio Sindacale, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.
- 4) Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 5) Il collegio dei Sindaci verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Il Collegio dei Sindaci esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo.
- 7) Il Collegio dei Sindaci può convocare, qualora lo ritenga opportuni, il Consiglio di Amministrazione su questioni di sua competenza.
- 8) Il Collegio dei Sindaci può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 9) Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

TITOLO VI

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 26

- 1) Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in base a quanto previsto dall'articolo 15.
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina uno o più liquidatori.
- 3) Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il Patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità operanti in Vicenza.
- 4) In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modificano l'assetto del Gruppo UniCredit, il Circolo può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un

processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto del Circolo stesso.

- 5) In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo stesso.
- 6) Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo.

TITOLO VII

ELEZIONE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

- 1) Tutti i Soci di cui all'art. 4 possono essere eletti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale del Circolo.
- 2) Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi entro il 15 giugno con le seguenti modalità:
 - a. il Consiglio di Amministrazione, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
 - b. Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo.
 - c. Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che – ferme le disposizioni che seguono – conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature sia per i Consiglieri che per i Sindaci, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.
 - d. Per la categoria dei Soci Effettivi che siano dipendenti delle Azienda del Gruppo sono eleggibili coloro che abbiano superato il periodo di prova.
 - e. Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso Comitato da almeno 10 soci. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari sia per i Consiglieri che per i Sindaci deve essere consegnato al

Consiglio di Amministrazione e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla scheda di voto specificando se Consiglieri o Sindaci, con accanto una casella da barrare.

- f. E' proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.
- g. Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con regolamento di cui alla lettera c). Non è ammesso il voto per delega.
- h. Per l'elezione dei Consiglieri ciascun Socio indica sull'apposita scheda il nome di massimo 9 candidati mediante apposizione di una crocetta sulla casella; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata. Per l'elezione dei Sindaci si segue la medesima modalità, salvo il caso previsto all'art. 25 comma 2, ciascun socio indica sull'apposita scheda il nome di almeno 2 candidati mediante apposizione di una crocetta sulla casella.
- i. Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.
- j. Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale uscente; a quello con più anzianità di servizio presso le Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità si procede al sorteggio.
- k. Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera. Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.
- l. Almeno 2/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti di cui almeno uno deve essere residente nelle provincie di Padova e Rovigo, almeno uno essere residente nella provincia di Belluno, almeno uno essere residente nella provincia di Venezia. Nel caso di voti inferiori rispetto agli ultimi tre eletti, prenderanno in graduatoria il posto di questi ultimi tre. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua.
- m. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.
- n. Il Socio aggregato può far parte del Consiglio di Amministrazione purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli, salva rinuncia al mandato in atto.

TITOLO VIII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI

a) Consiglio di Amministrazione

Art. 28

- 1) Per i componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi, si decade dalla carica per:
 - a) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o giusta causa con le Aziende del Gruppo;
 - b) dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
 - c) dimissioni da Consigliere;
 - d) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - e) atti o circostanze a cui il componente partecipa e che su giudizio del Collegio dei Sindaci da chiunque informato: • siano in contrasto con la Costituzione Italiana, • siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura penale • siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo.
 - f) per decesso
- 2) per i componenti del Consiglio di Amministrazione rientranti nella categoria dei Soci Aggregati si decade dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) e f) che precedono.

b) Collegio dei Sindaci

Art. 29

- 1) Si decade dalla carica di componente del Collegio Sindacale nei casi previsti dall'articolo 28.

TITOLO IX

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI DECADUTI DALLA CARICA

a) Consiglio di Amministrazione

Art. 30

- 1) Il componente del Consiglio di Amministrazione, cessato per decadenza o decesso, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 27 lett. k) ed l).
- 2) Nel caso di componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.
- 3) Qualora si verificasse l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di 9 consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 5) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Segretario ed Economo il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 17.

b) Collegio dei Sindaci

Art. 31

- 1) Fermo il rispetto della condizione dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti prevista dall'art. 25 che precede, il componente del Collegio dei Sindaci, comunque decaduto, sarà sostituito dal supplente primo in lista; al primo supplente subentrerà il supplente secondo in lista; al secondo supplente subentrerà il primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 27 lett. h).
- 2) Nell'impossibilità di sostituzione dei Sindaci per mancanza di nominativi non eletti, si procederà alla loro nomina mediante Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 32

- 1) Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di approvazione dell'Assemblea Straordinaria.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplicano il loro mandato fino alla naturale scadenza dello stesso.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute e le norme del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

Vicenza, 11 luglio 2020